

NOTIZIE INARCASSA

27 Novembre 2020

Gent. Colleghi

Sperando di farvi cosa gradita vi allego un aggiornamento circa informazioni utili correlate ad Inarcassa

IN EVIDENZA

DICHIARAZIONE TELEMATICA REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME DI AFFARI 2019 SCADENZA 2 NOVEMBRE 2020

Si rammenta la scadenza del **2 Novembre 2020** per l'invio tramite Inarcassa Online della Dichiarazione relativa al reddito professionale e volume di affari anno 2019.

La dichiarazione è dovuta da:

- Gli **Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA**, a prescindere dal codice di attività;
- Le **Società di professionisti**;
- Le **Società tra professionisti**;
- Le **Società di Ingegneria**;
- Gli **eredi** dei professionisti deceduti nel corso del 2019

La comunicazione deve essere inviata **anche se** le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.

Sono esonerati dall'invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti **non iscritti** a Inarcassa che:

- per l'anno 2019 siano privi di partita IVA;
- siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l'iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2019.

La dichiarazione deve essere presentata tramite Inarcassa Online, attraverso il link nella apposita sezione *Dichiarazioni*.

Solo **gli eredi** dei professionisti deceduti sono esclusi dall'obbligo dell'invio telematico e possono trasmettere il facsimile del modello cartaceo, per gli eredi dei professionisti deceduti il termine per l'invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali contributi è prorogato di dodici mesi dalla data dell'avvenuto decesso.

DICHIARAZIONE ONLINE 2019 - NOVITÀ

- i professionisti che si sono avvalsi, per l'anno 2019, del **regime fiscale agevolato per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** - ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 ed i professionisti che hanno adottato il regime forfetario introdotto dall'art.

1 commi 54-89 della L. n. 190/2014, tenuti a compilare lo stesso quadro LM della dichiarazione Redditi 2020, devono compilare la dichiarazione riportando il reddito professionale ed il volume di affari derivante dall'esercizio della professione, secondo le indicazioni riportate negli help on line disponibili in procedura. La **colonna 4 del quadro fiscale LM righe dal 22 al 27** prevede l'inserimento dei *compensi percepiti a seguito di cessione dei diritti d'autore o utilizzo di opere dell'ingegno correlate allo svolgimento dell'attività professionale* che concorrono quindi alla formazione del Volume d'affari imponibile del contributo integrativo e del Reddito professionale imponibile del contributo soggettivo. Detti compensi, da indicare in colonna 4, concorreranno al reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva previamente abbattuti in misura del 25%, ovvero abbattuti in misura del 40%, nel caso in cui il dichiarante abbia età inferiore ai 35 anni.

- Per le **società** (SDI, SDP e STP) è prevista una nuova sezione per comunicare gli accertamenti definitivi notificati alla società da parte degli uffici fiscali nell'anno 2019.
- E' stata introdotta una sezione "Richiesta altri dati" finalizzata all'aggiornamento ed all'integrazione dei dati societari delle **Società di Ingegneria**.

DICHIARAZIONE ONLINE 2019 - PARTICOLARITÀ

- I professionisti che si sono avvalsi, per l'anno 2019, della deroga del contributo soggettivo minimo, dovranno corrispondere un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, generando il bollettino MAV da pagare entro il 31/12/20. Qualora il reddito professionale dichiarato risulti però superiore a € 15.931, oltre al conguaglio di cui sopra, dovranno corrispondere anche gli interessi (BCE+4,50%) calcolati sul solo contributo minimo dell'anno 2019, decorrenti dalle due scadenze ordinarie (30 giugno e 30 settembre 2019);
- Per i professionisti iscritti ad Inarcassa per una frazione d'anno nel 2019, è possibile dichiarare la contribuzione versata alla Gestione Separata Inps, ed ottenere quindi il frazionamento del reddito in rapporto agli effettivi mesi di iscrizione, campo A2 del modello di dichiarazione senza l'obbligo di allegare le attestazioni di versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS;
- Chi ha ricevuto fatture per prestazioni professionali da altri ingegneri, architetti, associazioni o società ed ha quindi pagato loro il contributo integrativo, ha la possibilità - se non è il committente finale - di dedurlo dal conguaglio del contributo integrativo che deve versare alla Cassa. Per usufruire della deduzione basta compilare l'elenco riepilogativo inserito nella procedura di dichiarazione telematica. Il sistema automaticamente provvederà al calcolo della deduzione;
- Nel modello di dichiarazione per l'anno 2016 è stato introdotto l'Allegato 3 "Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2015 con Iva ad esigibilità differita" nel quale dovevano essere dichiarati i dati riferiti alle fatture emesse nel quadriennio 2012-2015. Tale allegato doveva essere improrogabilmente compilato entro il 31/12/2017. Nell'ambito della dichiarazione per l'anno 2019 l'allegato viene riproposto solamente ai dichiaranti (professionisti/ società) che nella dichiarazione dell'anno 2019 presentano ancora fatture emesse non incassate. Al dichiarante viene richiesto di inserire la quota parte del volume d'affari riferito a fatture emesse con

Iva ad esigibilità differita nel quadriennio 2012-2015, ma incassate nel corso del 2019. Il suddetto Allegato è strutturato per permettere al dichiarante, che abbia versato ad Inarcassa successivamente alla dichiarazione 2016 ulteriori quote di contributo integrativo per il quadriennio 2012-2015 (ad esempio a seguito di versamento di rate di piani di rateizzazione), di recuperare in tutto o in parte la quota di contribuzione integrativa non dedotta nel 2016 per incapienza della contribuzione versata.

DICHIARAZIONE ONLINE 2019 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

- Nella modalità ordinaria si procede al pagamento del conguaglio contributivo entro il 31 dicembre 2020 con bollettino M.AV o con F24 che, a conclusione della procedura di invio del modello Dich/2019, deve essere generato seguendo le istruzioni.
- i professionisti e le Società possono utilizzare il **Modello F24** quale strumento di pagamento del conguaglio o del contributo integrativo. La **compensazione** è possibile esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 110/E del 31/12/2019). In particolare, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 124/2019, i crediti superiori a 5.000 Euro relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'IRAP sono compensabili (i) a seguito della preventiva presentazione della dichiarazione e (ii) a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.
- E' possibile richiedere la rateizzazione del conguaglio contributivo 2019 entro il 30 novembre: la domanda può essere inviata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale del reddito e del volume d'affari professionale 2019 (e cioè entro il 2 novembre) oppure successivamente, utilizzando l'applicativo iOL, entro il 30 novembre. Ricordiamo che gli iscritti ad Inarcassa possono richiedere la rateizzazione dell'importo se superiore a 1.000,00 euro, in tre rate quadrimestrali a partire da marzo 2021 (marzo, luglio e novembre) mediante il sistema SDD (Sepa Direct Debit) con un interesse pari all'1,5% annuo. L'agevolazione è riservata ai professionisti e pensionati iscritti che al 30/11 risultino **in regola** con le obbligazioni documentali e contributive, che **non siano pensionandi** con domanda di pensione presentata e che **non abbiano esercitato la deroga** al versamento del contributo soggettivo minimo per il 2019. L'eventuale rettifica in aumento del reddito e volume d'affari, comunicata successivamente al 31 dicembre, così come il mancato pagamento anche di una sola rata del piano concesso fa decadere la richiesta di rateazione del conguaglio.
- Dopo aver presentato la Dichiarazione telematica 2019, gli iscritti, anche pensionati, entro il 31 dicembre 2020 possono versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio (art. 4.2 Regolamento Generale Previdenza) che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l'ammontare delle prestazioni pensionistiche. Chi lo desidera, può stabilire l'importo del versamento e generare il bollettino MAV dall'apposita voce di menù

"Adempimenti" su [Inarcassa On line](#).

DICHIARAZIONE ONLINE 2019 – RIFERIMENTI

Per ogni approfondimento fare riferimento al seguente link:

<https://www.inarcassa.it/site/home/contributi/comunicazione-annuale-obbligatoria/articolo8324.html>

CONTATTI UTILI

- Recupero codici Inarcassa On line - Card 800.016318
- RBM Salute 800.991775
- Assigeco – Polizza RC Professionale 800.978446
- Call Center 02.91979700
- Sito Inarcassa: www.inarcassa.it
- PEC di Inarcassa: protocollo@pec.inarcassa.org
- Banca Popolare di Sondrio, IBAN Contributi e/o sanzioni IT67X0569603211000060030X88

Cordialità

Arch. Luca Pregliasco